



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 29 Reg.

Del 07/07/2023

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Approvazione dello statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità dei soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico. Proposta di non approvazione e adesione.**

L'anno duemilaventitrè il giorno Sette del mese di Luglio alle ore 10:30 e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 07 del 05/07/2023, si svolge, in sessione Urgente, in Prima convocazione, la seduta del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	A giust.
Saccà Giovanni	P	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	A giust.		
<b>Assegnati: 9</b>	<b>Presenti: 7</b>	<b>Assenti: 2</b>	

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 9 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Miano Rosaria.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Longo, Briguglio e Cannavò.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge 8/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **Favorevole**
- Il Revisore dei Conti, parere: \_\_\_\_\_

Sono presenti il Sindaco e l'Ass. Trischitta

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Dà lettura delle comunicazioni inviate dai consiglieri Dario Isaja e Maria Cristina Triolo a giustificazione della rispettiva assenza, che vengono acquisite agli atti.

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Nunziata Cannavò, Chiara Briguglio ed Elisabetta Longo e passa alla trattazione del 1° punto all'o.d.g. di cui alla convocazione prot. n. 6873 del 05/07/2023, come corretta con successiva nota prot. n. 6914 del 06/07/2023.

Il Presidente dà lettura integrale della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“ Approvazione dello statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione di servizio idrico integrato e adesione.”*

Chiesta e ottenuta la parola, il Sindaco interviene per illustrare la proposta di deliberazione; precisa che la proposta consiste nel deliberare di non aderire all'ATI idrico allo scopo di rappresentare agli organi preposti una preoccupazione e non certo una ribellione. Il Sindaco rileva che l'ATI idrico comprende un bacino ampio come quello relativo al servizio rifiuti che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto realizzare economie di scala, ma che, nella realtà, ha fatto lievitare i costi a fronte di servizi meno soddisfacenti. Informa che è già stato nominato un Commissario *ad acta* che si insedierà lunedì 10 p.v.. Il Commissario ha preso contatti con l'Amministrazione e il Segretario per avvisare del suo insediamento, dopo che il consiglio era stato già convocato.

Esce il Presidente ( ore 10:53)

Il Sindaco spiega che la preoccupazione dell'Amministrazione deriva dal non disporre di dati e informazioni che consentano di prevedere le conseguenze dell'adesione all'ATI, soprattutto con riferimento ai costi, che sicuramente lieviteranno anche a causa di situazioni debitorie di altri Comuni ricompresi nell'ambito territoriale.

Entra il presidente ( ore 10:54)

Il Sindaco ricorda che il comune di sant'Alessio dispone di due pozzi e di un acquedotto autonomo, ben funzionante, articolato in sezioni che consentono, in casi di guasti, di isolare la parte danneggiata senza sospendere l'erogazione dell'acqua nel resto del paese; infatti fino ad oggi, non si sono mai avuti disservizi o situazioni di carenza di acqua. Evidenzia che la gestione è effettuata con efficienza a costi bassi : l'unico fattore determinante per il costo è la fornitura di energia, sui cui non si può intervenire. Informa che le multinazionali impegnate nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria hanno scelto di collocare sul territorio comunale il campo base per tutta la durata dei lavori e chiesto di potersi allacciare temporaneamente all'acquedotto comunale. L'amministrazione ha acconsentito ma ha richiesto l'impegno a staccarsi nel caso in cui si verificasse carenza di acqua durante i mesi di maggiore affluenza di turisti. Inoltre, le imprese scaveranno due pozzi in modo da non gravare eccessivamente sull'acquedotto del paese.

Ritornando sul punto in trattazione, il Sindaco ribadisce che la volontà dell'Amministrazione è quella di chiedere delle modifiche gestionali che tengano conto delle esigenze e delle specifiche caratteristiche del paese.

Il Presidente specifica che la proposta ha un significato politico e non avrà un seguito giuridico dato che il Commissario procederà comunque a deliberare l'adesione all'ATI, a seguito della quale l'Ente dovrà cedere un impianto funzionante per cui i cittadini hanno sostenuti i relativi costi. Ricorda che il Comune ricorre all'EAS, per approvvigionamenti di acqua aggiuntivi, solo durante i mesi estivi di maggiore presenza turistica ; per il resto dell'anno, l'erogazione dell'acqua in tutto il paese avviene regolarmente attingendo ai

pozzi comunali. Sottolinea che l'impianto è funzionante e non è gravato da debiti, a differenza di altri comuni; con la gestione dell'ATI i debiti degli Enti probabilmente verranno ripartiti su tutti i comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento. Invita il Sindaco a organizzare insieme ad altri Sindaci delle azioni di protesta alla Regione dato che i costi del servizio idrico certamente aumenteranno notevolmente.

Il Sindaco sottolinea che l'attuale bollettazione comprende anche le quote relative alla fognatura e al depuratore, e non si è a conoscenza se tali quote verranno inglobate nella bollettazione del servizio che effettuerà l'ATI o, se invece, costituiranno un ulteriore costo per l'ente e i cittadini.

La Consigliera Cannavò rileva che il Consiglio viene chiamato a deliberare di non aderire all'ATI senza conoscere la documentazione relativa alla costituenda società mista pubblico – privata, in quanto non depositata agli atti. Inoltre i consiglieri hanno appreso solo dalla stampa che il Comune è stato commissariato. Rileva la necessità che gli atti per il consiglio siano corredati di tutta la documentazione richiamata. Chiede di conoscere il termine entro cui il consiglio avrebbe dovuto aderire.

Esce il consigliere Bartorilla (ore 11:05)

La Consigliera Cannavò afferma che il consiglio è inadempiente rispetto al termine entro cui occorreva aderire e che la mancata adesione all'ATI configura un'adempienza.

Il Sindaco precisa che il termine indicato dall'ATI era il 15 giugno e che, come emerso nelle varie riunioni tenutisi con i sindaci di altri comuni, l'approvazione della delibera di mancata adesione alla costituenda società avrebbe configurato comunque un inadempimento anche se adottata entro i termini previsti. Ribadisce che l'approvazione della delibera di non adesione all'ATI rappresenta una volontà politica condivisa da molti Sindaci ed è motivata esclusivamente dalla preoccupazione di un aumento di costi e di disservizi.

La consigliera Cannavò sottolinea che in altri Comuni sono state organizzate riunioni con il coinvolgimento di tutti i consiglieri. Chiede che, per il futuro, ogniqualvolta arrivi un invito rivolto a tutta l'amministrazione, si proceda a diramarlo ai consiglieri compresi quelli opposizione, al fine di consentirne la partecipazione.

Il Consigliere Riggio non ritiene di poter valutare la proposta di deliberazione dato che non conosce la relativa documentazione, né è stato invitato in qualche riunione. Precisa che, se l'amministrazione fosse stata attenta, avrebbe coinvolto anche la cittadinanza per far comprendere quello che sta accadendo. Ritiene positiva l'entrata nell'ATI idrico, per quanto riguarda la gestione della procedura di riscossione delle relative tariffe delle attività alberghiere e commerciali.

Il Presidente ricorda che in occasione dell'istituzione dell'ATO rifiuti vennero organizzate numerose riunioni, del tutto inutili; ritiene, invece, necessario, porre in essere delle azioni di forza, come potrebbe essere l'occupazione dell'aula dell'Assemblea regionale da parte dei Sindaci.

La consigliera Cannavò sostiene che l'unica azione di forza da porre in atto sarebbe la consegna da parte di tutti i sindaci della fascia nelle mani del Presidente della Regione. Ribadisce la necessità di programmare l'attività amministrativa in modo da rispettare i termini di legge previsti.

Il Presidente condivide quanto detto dalla consigliera, anche se, per quanto riguarda la specifica proposta in trattazione, si dovrebbero prendere altre iniziative. Concorda sulla necessità di corredare le proposte di deliberazione di tutti gli atti in esse richiamati.

Esaurita la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di non aderire all'Ati

Si procede alla votazione in forma palese e per alzata di mano con il seguente esito:

PRESENTI: 7 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Saccà Giovanni, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

FAVOREVOLI: 5 ( Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Saccà Giovanni, Ferlito Natale , Bartorilla Roberto,  
ASTENUTI: 2 (Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n° 142/90, recepito dall'art.1, lett.1) della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art.12 della L.R. n° 30/00, da parte del Responsabile del settore interessato;

Preso atto dell'esito della votazione come sopra riportata

### DELIBERA

di approvare a maggioranza dei presenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione dello statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione di servizio idrico integrato e adesione"*;

Il Presidente poni ai voti l'immediata esecutività

La votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

PRESENTI: 7 ( Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Saccà Giovanni, Ferlito Natale , Bartorilla Roberto, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca

FAVOREVOLI: 5 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Saccà Giovanni, Ferlito Natale , Bartorilla Roberto,

ASTENUTI: 2 (Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

Preso atto dell'esito della votazione come sopra riportata

### DELIBERA

Di approvare a maggioranza dei presenti l'immediata esecuzione della presente delibera

Esce Briguglio (ore 11:21)

\*\*\*\*\*

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
**Provincia di Messina**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** *Approvazione dello statuto e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico. Proposta di non approvazione e adesione*

**IL PROPONENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs. 152/2006) disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII);
- il Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 141, comma 2, del D.lgs. 152/2006, consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- ai sensi dell'art. 142, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/2006;
- ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, comma 1 "i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il comma 2 dello stesso art. 147, prevede, inoltre, che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
  - a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
  - b) unicità della gestione;
  - c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
- con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n. 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'A.T.I. di Messina coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Messina, ivi compreso questo Comune di **Sant'Alessio Siculo**;

- ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, gli Enti Locali, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;
- l'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 individua nel Piano d'Ambito, la cui approvazione competente all'Ente di Governo dell'Ambito, lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII;
- in particolare, il predetto art. 149 prevede che *"Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:*
  - a) *ricognizione delle infrastrutture;*
  - b) *programma degli interventi;*
  - c) *modello gestionale ed organizzativo;*
  - d) *piano economico finanziario.*
  - a) *La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;*
  - b) *Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;*
  - c) *Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;*
  - d) *Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi"*.
- il comma 3bis dell'art. 1bis del D.L n. 138/2011 prevede, tra l'altro, che le deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito sono validamente assunte nei competenti organi dello stesso *"senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali"*.
- con l'art. 14 del D.L n. 115/2022, rubricato *"Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato"*, è stato previsto che *"Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni"*.

## **CONSIDERATO,**

- quindi, che le attività di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato vengono svolte dall'ATI Messina, del quale fanno parte tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI,

LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai quali, è stata riconosciuta la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006;

- che non avendo l'ATI Messina provveduto all'affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 504 del 04/01/2023, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato la dott.ssa Rosaria Barresi quale commissario incaricato dell'espletamento di tutte le attività utili a pervenire all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l'intero ATO;
- che, a tal fine, per quanto di interesse in questa sede, l'ATI Messina, con deliberazione commissariale n. 2 del 26 maggio 2023, ha adottato l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che l'articolo 4 comma 2 del D.Lgs 175 del 2016 (TUSP) prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;"*
- che, con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2023, assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell'ATO Messina, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2002;
- che la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 ed il PEF allegati, approvati con la predetta delibera dal Commissario, illustrano diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di gestione, nonché gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi della gestione che sarà affidata mediante ricorso al partenariato pubblico/privato, con particolare riguardo all'oggetto ed alla compagine sociale della costituenda società, all'efficienza gestionale ed alla sostenibilità economico-finanziaria della scelta operata;
- che, con deliberazione n. 4 del 26 maggio 2023 assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio, di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato, di regolamento per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista;

#### **EVIDENZIATO**

- che ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del D. lgs. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l'ente di governo dell'ambito (nella specie, come detto, il Commissario nominato per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs.152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- che, quindi, nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo ogni competenza al riguardo riservata all'ATI Messina, quale Ente di Governo dell'Ambito e, per essa, al Commissario nominato con D.P.R.S. n. 501 del 04/01/2023;

#### **PRESO ATTO**

- della forma di gestione definita dal Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi ordinariamente previsti in capo all'DELEGATO e dei contenuti del Piano d'Ambito, composto, come detto, dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma operativo degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo di distretto e dal piano economico finanziario e tariffario;
- che la scelta di ricorrere all'affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO Messina in favore di una società a capitale misto e a controllo pubblico, rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio idrico integrato (D.lgs. n. 152/2006, art.149-bis) che, più in

generale, dalla legislazione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.lgs. n. 201/2011, art. 14) e di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

#### CONSIDERATO CHE

- occorre avviare le procedure propedeutiche alla costituzione della società a controllo pubblico che, previa selezione del partner privato, dovrà essere individuata quale gestore unico del SII dell'ATO Messina;

#### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a tal fine, il Commissario incaricato, in via sostitutiva, dell'esercizio dei poteri ordinariamente spettanti all'ATI Messina, ha trasferito la bozza di statuto della Società "MESSINACQUE S.P.A.", lo schema di patti parasociali e lo schema di regolamento per il controllo congiunto, per la relativa approvazione da parte di tutti i Comuni ricompresi nell'ATO Messina, con esclusione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell'espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio;

#### PRESO ATTO

- che per quanto emerge dalla Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 approvata dal Commissario e dal PEF:
  - a) il capitale sociale della costituenda società mista avrà la seguente composizione: soci pubblici con quota di partecipazione pari al 51% - socio privato con quota di partecipazione pari al 49%"
  - b) Il capitale sociale complessivo sarà di euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in 2.000.000 di azioni del valore di € 1,00 euro cadauno
  - c) la quota pubblica di capitale sociale è ripartita tra i Comuni dell'ATO come di seguito indicato in base alle rispettive quote di partecipazione all'ATI Messina, riparametrate in ragione dell'assenza dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, nonché arrotondata all'euro per tenere conto del valore minimo di ciascuna azione pari a € 1,00 come segue:

COMUNE	% ATI	Nuove % 92 ENTI	Quota di partecipazione in "MESSINACQUE S.P.A."	Partecipazione al Capitale sociale
ACQUEDOLCI	0,884%	0,902%	0,460%	€ 9.200,59
ALCARA LI FUSI	0,319%	0,325%	0,166%	€ 3.318,88
ALI'	0,127%	-	-	€ -
ALI' TERME	0,395%	0,403%	0,206%	€ 4.111,75
ANTILLO	0,153%	-	-	€ -
BARCELLONA PDG	6,407%	6,538%	3,334%	€ 66.685,05
BASICO'	0,104%	-	-	€ -
BROLO	0,897%	0,915%	0,467%	€ 9.331,93
CAPIZZI	0,515%	0,526%	0,268%	€ 5.361,14
CAPO D'ORLANDO	2,041%	2,082%	1,062%	€ 21.239,52
CAPRI LEONE	0,695%	0,709%	0,362%	€ 7.233,61
CARONIA	0,533%	0,544%	0,277%	€ 5.546,94
CASALVECCHIO SICULO	0,140%	0,142%	0,073%	€ 1.452,81
CASTEL DI LUCIO	0,210%	0,215%	0,109%	€ 2.188,02
CASTELL'UMBERTO	0,507%	0,517%	0,264%	€ 5.277,84
CASTELMOLA	0,165%	0,169%	0,086%	€ 1.718,70
CASTROREALE	0,392%	0,400%	0,204%	€ 4.081,32
CESARO'	0,396%	0,404%	0,206%	€ 4.119,76



CONDRO'	0,074%	0,076%	0,039%	€ 770,45
FALCONE	0,442%	0,451%	0,230%	€ 4.603,50
FICARRA	0,241%	0,246%	0,125%	€ 2.508,38
FIUMEDINISI	0,240%	0,245%	0,125%	€ 2.497,17
FLORESTA	0,079%	-	-	€ -
FONDACHELLI-FANTINA	0,168%	0,171%	0,087%	€ 1.745,93
FORZA D'AGRO'	0,135%	0,138%	0,070%	€ 1.406,36
FRANCAVILLA DI SICILIA	0,600%	0,613%	0,312%	€ 6.248,52
FRAZZANO'	0,116%	-	-	€ -
FURCI SICULO	0,528%	0,538%	0,275%	€ 5.490,88
FURNARI	0,564%	0,576%	0,294%	€ 5.870,50
GAGGI	0,483%	0,493%	0,251%	€ 5.026,37
GALATI MAMERTINO	0,430%	0,439%	0,224%	€ 4.475,36
GALLODORO	0,059%	0,060%	0,031%	€ 610,28
GIARDINI NAXSOS	1,426%	1,455%	0,742%	€ 14.845,24
GIOIOSA MAREA	1,095%	1,117%	0,570%	€ 11.395,02
GRANITI	0,234%	0,239%	0,122%	€ 2.437,90
GUALTIERI SICAMINO'	0,282%	0,288%	0,147%	€ 2.937,65
ITALA	0,256%	0,261%	0,133%	€ 2.663,75
LENI	0,108%	-	-	€ -
LETOJANNI	0,415%	0,424%	0,216%	€ 4.323,19
LIBRIZZI	0,273%	0,278%	0,142%	€ 2.836,74
LIMINA	0,138%	-	-	€ -
LIPARI	1,792%	1,828%	0,932%	€ 18.647,85
LONGI	0,240%	0,245%	0,125%	€ 2.501,97
MALFA	0,152%	-	-	€ -
MALVAGNA	0,122%	-	-	€ -
MANDANICI	0,097%	0,099%	0,050%	€ 1.007,52
MAZZARA' SANT'ANDREA	0,241%	0,246%	0,125%	€ 2.509,98
MERI'	0,369%	0,376%	0,192%	€ 3.837,85
MESSINA	37,435%	38,201%	19,483%	€ 389.650,72
MILAZZO	4,947%	5,048%	2,575%	€ 51.490,62
MILITELLO ROSMARINO	0,205%	0,209%	0,107%	€ 2.136,77
MIRTO	0,154%	0,157%	0,080%	€ 1.601,77
MISTRETTA	0,772%	0,787%	0,402%	€ 8.031,29
MOIO ALCANTARA	0,116%	-	-	€ -
MONFORTE SAN GIORGIO	0,443%	0,452%	0,231%	€ 4.613,11
MONGIUFFI MELIA	0,100%	0,103%	0,052%	€ 1.045,96
MONTAGNAREALE	0,251%	0,256%	0,131%	€ 2.612,49
MONTALBANO ELICONA	0,372%	0,380%	0,194%	€ 3.876,29
MOTTA CAMASTRA	0,136%	0,139%	0,071%	€ 1.412,76
MOTTA D'AFFERMO	0,127%	-	-	€ -
NASO	0,618%	0,631%	0,322%	€ 6.431,12
NIZZA DI SICILIA	0,573%	0,585%	0,298%	€ 5.963,40
NOVARA DI SICILIA	0,217%	0,222%	0,113%	€ 2.263,31
OLIVERI	0,332%	0,339%	0,173%	€ 3.455,03
PACE DEL MELA	0,983%	1,003%	0,512%	€ 10.232,13

PAGLIARA	0,189%	0,193%	0,099%	€ 1.970,18
PATTI	2,051%	2,093%	1,067%	€ 21.343,64
PETTINEO	0,221%	0,225%	0,115%	€ 2.295,34
PIRAINO	0,610%	0,622%	0,317%	€ 6.349,43
RACCUJA	0,175%	-	-	€ -
REITANO	0,128%	0,130%	0,066%	€ 1.327,87
ROCCAFIORITA	0,035%	-	-	€ -
ROCCALUMERA	0,632%	0,645%	0,329%	€ 6.575,28
ROCCAVALDINA	0,177%	0,180%	0,092%	€ 1.840,44
ROCELLA VALDEMONE	0,109%	0,112%	0,057%	€ 1.138,86
RODI' MILICI	0,328%	0,334%	0,171%	€ 3.411,78
ROMETTA	1,007%	1,027%	0,524%	€ 10.477,20
SAN FILIPPO DEL MELA	1,087%	1,109%	0,566%	€ 11.316,53
SAN FRATELLO	0,607%	0,619%	0,316%	€ 6.314,19
SAN MARCO D'ALUNZIO	0,321%	0,327%	0,167%	€ 3.336,50
SAN PIER NICETO	0,448%	0,457%	0,233%	€ 4.662,76
SAN PIERO PATTI	0,474%	0,484%	0,247%	€ 4.936,67
SAN SALVATORE DI FITALIA	0,212%	0,216%	0,110%	€ 2.207,24
SAN TEODORO	0,219%	0,223%	0,114%	€ 2.276,12
SANTA DOMENICA VITTORIA	0,164%	0,168%	0,085%	€ 1.709,09
SANTA LUCIA DEL MELA	0,730%	0,745%	0,380%	€ 7.598,82
SANTA MARINA DI SALINA	0,137%	-	-	€ -
SANTA TERESA DI RIVA	1,422%	1,451%	0,740%	€ 14.800,39
SANT'AGATA DI MILITELLO	1,970%	2,011%	1,025%	€ 20.507,51
SANT'ALESSIO SICULO	0,230%	0,235%	0,120%	€ 2.397,86
SANT'ANGELO DI BROLO	0,507%	0,518%	0,264%	€ 5.281,05
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	0,719%	0,734%	0,374%	€ 7.486,69
SAPONARA	0,628%	0,640%	0,327%	€ 6.532,03
SAVOCA	0,272%	0,277%	0,141%	€ 2.828,73
SCALETTA ZANCLEA	0,346%	0,353%	0,180%	€ 3.602,39
SINAGRA	0,425%	0,433%	0,221%	€ 4.420,90
SPADAFORA	0,783%	0,799%	0,408%	€ 8.154,63
TAORMINA	1,706%	1,741%	0,888%	€ 17.754,06
TERME VIGLIATORE	1,110%	1,133%	0,578%	€ 11.553,60
TORREGROTTA	1,143%	1,166%	0,595%	€ 11.894,77
TORRENOVA	0,652%	0,666%	0,340%	€ 6.791,52
TORTORICI	1,036%	1,057%	0,539%	€ 10.783,14
TRIPPI	0,144%	-	-	€ -
TUSA	0,470%	0,479%	0,244%	€ 4.887,01
UCRIA	0,170%	-	-	€ -
VALDINA	0,208%	0,212%	0,108%	€ 2.165,60
VENETICO	0,593%	0,605%	0,309%	€ 6.174,84
VILLAFRANCA TIRRENA	1,346%	1,374%	0,701%	€ 14.012,32
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,00%</b>	<b>€ 1.020.000,00</b>
<b>SOCIO PRIVATO</b>			<b>49,00%</b>	<b>€ 980.000,00</b>
			<b>100,00%</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>

- che per l'effetto, il valore della quota di capitale sociale della costituenda società che questo Comune di Sant'Alessio Siculo è chiamato a sottoscrivere è pari ad €. 2.397,86 (€. Duemilatrecentonovantasette,86);
- che dalle analisi condotte attraverso l'attività istruttoria dell'ATI, ovvero del Commissario, e trasfusa nel Piano Economico Finanziario (consultabile nel sito istituzionale dell'ATI [www.atiacquemessina.it](http://www.atiacquemessina.it)), allegato alla relazione ex art. 14, risulta, relativamente alla gestione del SII da parte della costituenda società mista, che la stessa potrà essere attuata in un contesto di equilibrio economico-finanziario;
- dalla predetta relazione ex art. 14, inoltre, emerge che sui Comuni soci non graveranno, neppure a titolo di anticipazione finanziaria, oneri ulteriori rispetto a quelli occorrenti alla sottoscrizione delle quote di capitale sociale a loro riservate e ripartite tra gli stessi come *ut supra* specificato;

#### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 del D. lgs. n. 175/2016, l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già costituiti, non è dovuto "*quando la costituzione o l'acquisto... avvenga in conformità a espresse previsioni legislative*", come nel caso di specie ove la costituzione della società "**MESSINACQUE S.P.A.**" avviene in ossequio all'art. 142 D.lgs.152/2006, all'art. 3 bis, comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 ed alla normativa regionale di settore, nonché in esecuzione dei pertinenti provvedimenti amministrativi adottati dal Commissario ad acta in sostituzione dell'ATI Messina, così come in precedenza indicati;
- l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, in ogni caso, nella specie, può essere assolto mediante rinvio *per relationem* alla normativa di settore, nonché ai citati provvedimenti con i quali si è proceduto all'adozione degli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII nell'ATO Messina, nonché all'approvazione della relativa forma di gestione (ossia, società a capitale misto con partecipazione maggioritaria dei Comuni dell'ATO) e della prescritta relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Molise, deliberazione n. n.190/2022/PASP del 02/01/2022);

**ATTESO** che l'ATI idrica di Messina al fine di costituire la società mista per la gestione del SII nelle modalità innanzi indicate, con nota del 05.06.2023 sollecita l'adozione dell'approvazione e dello schema dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a.;

**CONSIDERATO CHE** l'amministrazione comunale rispetto a quanto previsto e disciplinato nello statuto e nei patti para sociali della costituenda società mista, non concorda su vari profili inerenti le modalità di gestione della società che rendono squilibrati la ripartizione di poteri e funzioni in favore del socio privato in luogo di quello pubblico (Comuni) che di fatto dovrebbe detenere il 51% delle quote societarie e che inoltre risulta proprietario delle reti e delle infrastrutture;

SI OSSERVA pertanto:

che lo statuto ha per oggetto, ai sensi dell'art. 2 quanto segue 1. La Società ha per oggetto l'erogazione del servizio di interesse generale di gestione del servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. n. 152/2006 quale l'insieme dei servizi pubblici di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 2. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Messina quali, a mero titolo esemplificativo: a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrale delle acque; b) la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque reflue; c) lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi; d) la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche; e) l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che ad essa concessi in uso; f) l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato; g) gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo

**Al comma 3, inoltre, del medesimo articolo 2, viene espressamente previsto:**

*3. La società, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.*

che la **gestione complessiva della società** viene demandata interamente al **Consiglio di Gestione**, come previsto dall'articolo 22 dello statuto denominato "**Competenza e poteri del Consiglio di Gestione**" ove si prevede che *La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto. 2. Sono inoltre attribuite a Consiglio di Gestione le seguenti competenze: a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; c) la nomina del Direttore Generale.*

**ATTESO CHE:**

- dall'analisi di detto articolo appare chiaro, come il consiglio di gestione rappresenti il vero organo amministrativo gestionale della società, ciò ancorché, lo statuto preveda organi collegiali quali: l'assemblea ed il comitato di sorveglianza, tutte le attività di gestione sono demandate al consiglio di gestione. Tale organo determina quindi l'eventuale proposta di adeguamento del piano economico e finanziario, la tariffa ed eventualmente gli investimenti da realizzare, oltre la gestione del personale.
- **Il consiglio di gestione viene proposto, al comitato di sorveglianza, esclusivamente dal socio privato, come prevede l'articolo 23 dello statuto che si riporta** *"1. I componenti del Consiglio di Gestione sono tre e la loro nomina è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato. 2. I componenti uscenti del Comitato di Gestione sono rieleggibili per non più di tre mandati. 3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato di Gestione, il Comitato di Sorveglianza provvede all'integrazione del Comitato di Gestione, nominando i componenti sulla base dell'indicazione del socio privato e sempre nel rispetto della parità di generi, avendo cura di garantire comunque la presenza nel Comitato di Gestione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 4. I componenti il Consiglio di Gestione così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.*
  - Tale norma statutaria rappresenta il vero pericolo al quale vanno incontro le pubbliche amministrazioni in quanto, ancorché sia nominato da organi collegiali costituiti da soci pubblici e privati, se la proposta non è formalizzata dal socio privato la stessa non è valutabile e posta in votazione.
  - Il socio privato sceglie i componenti dell'organo che gestisce, in sostanza è così, in definitiva, la parte pubblica non può accettare tale presupposto.
  - per tale motivo è l'attuale statuto della costituenda società mista ed i suoi allegati sono da riformare chiedendo al commissario di modificare tale aspetto anche in considerazione che non serve una proposta per un cda di gestione ma andrebbe fatta una selezione regolare per titoli ed esame essendo, di fatti, una gestione attuativa della società.

**RILEVATO** altresì, come appaia vetusto tutto il piano d'ambito nella parte relativa agli investimenti e nella parte relativa alla gestione, specificatamente per i costi dell'energia e questo pone già in posizione di debolezza la parte pubblica che si potrebbe vedere in condizione d'obbligo di dover adeguare il piano con conseguente aumento spropositato della tariffa; ad oggi non esistono numeri certi su quanto sia questa differenza.

**VISTI**

- ✓ Il D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.175/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ la L.R 19/2015

- ✓ il D.Lgs. n. 201/2022
- ✓ la L. n. 115/2022
- ✓ le deliberazioni dell'ATI e del Commissario ad Acta richiamate in precedenza;
- ✓ il Piano d'Ambito e tutti gli elaborati di cui si compone;
- ✓ la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

### PROPONE

1. Di dare atto che le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI non aderire alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata "**MESSINACQUE S.P.A.**", per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina;
3. Di non approvare, ai fini di cui al punto 2), lo statuto della società "**MESSINACQUE S.P.A.**", per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, il tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di non sottoscrivere azioni pari al 0,120% del capitale sociale della società "**MESSINACQUE S.P.A.**", del valore di €. 2.397,86 (€. Duemilatrecentonovantasette,86), versando al momento della costituzione della società il 100% della stessa;
5. di richiedere per le motivazioni che precedono la modifica dello statuto e dei patti para sociali prevedendo di riverificare le scelte sulla modalità di gestione; modificare l'articolo 23 della bozza di statuto; riverificare, attualizzandolo, il piano d'ambito; deliberare in assemblea ATI Idrico per tali modifiche.
6. di dare mandato al Sindaco, l'attuazione di quanto indicato al punto 5.
10. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva



Il Proponente  
Il Sindaco

PARERE TECNICO

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 29-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Santi Moschetti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 29/06/2023

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 29/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Rag. Carmela Costantino

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano


F.to CANDINO

Il Presidente

F.to FERRI

Il Segretario Comunale

F.to PELLANZO



Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il \_\_\_\_\_

E fino al \_\_\_\_\_

**L'Addetto**

F.to \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.


L'Addetto alla pubblicazione F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**  
AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 4 DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 07/07/2023

**Il Segretario Comunale**



PELLANZO